



Università degli Studi dell'Aquila
Dipartimento di Ingegneria industriale
e dell'informazione e di Economia



Rep. 67/2014 Prot. 1146 del 23.06.14

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 18 L. 196/97 E DELL'ART. 1 DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE N. 142/98 PER STUDENTI DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE E DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA

tra:

l'Università degli Studi dell'Aquila - Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di Economia con sede legale in L'Aquila, C.F./P.I. 01021630668, denominata "soggetto proponente" rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dal Direttore del Dipartimento, Prof. Francesco Parasiliti Collazzo, nato a Tortorici (ME) il 3 gennaio 1956, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Università, autorizzato e delegato alla stipula della presente Convenzione dal Rettore dell'Università con D.R. n. 1610-2012, prot. n. 23633 del 05 luglio 2012

e

l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Abruzzo, con sede legale in L'Aquila, Via Zara n. 10 C.F. e P.I. 06363391001, denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Regionale, dott.ssa Rossella Rotondo.

Premesso:

- che i tirocini formativi e di orientamento (curricolari) sono disciplinati dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché dal regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n.142;
- che il Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di Economia intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art.18 L. 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche, e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998, n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento (curricolari) presso le aziende;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro

nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art. 18, comma 1, lett. a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento (curricolari) presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859;

si conviene quanto segue:

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 1 Oggetto

1.1 L'Agenzia delle Entrate si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento (curricolare), ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche, in numero non superiore a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto n. 142/98. Il numero di tirocini sarà comunque determinato dal soggetto ospitante sulla base delle effettive disponibilità di volta in volta verificate.

Potranno effettuare periodi di tirocinio (stage), studenti del Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di Economia dell'Università degli Studi di L'Aquila.

1.2 La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra soggetto ospitante e soggetto proponente entro i limiti massimi previsti dall'art. 7 del D.M. 142/98 e dovrà essere specificato nel progetto formativo di cui al punto 2.3.

1.3 Ai fini dello svolgimento del tirocinio l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di Economia dell'Università degli Studi dell'Aquila le proprie strutture. L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale dell'Agenzia, con compiti di illustrazione e formazione.

Art. 2 Rapporti con i tirocinanti

2.1 Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. d) della legge 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo ad alcuna ipotesi di attività occupazionale. L'Agenzia delle Entrate non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2.2 Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di Economia dell'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo (il cui nominativo risulterà dal Progetto formativo e di orientamento dei singoli stagisti) e da un responsabile aziendale indicato dall'Agenzia delle Entrate (risultante dal predetto Progetto).

2.3 Per ciascun tirocinante, verrà predisposto tra le parti un Progetto formativo e di orientamento, come da allegato 1, contenente:

a) le generalità del tirocinante; b) i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; c) durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, conformi al disposto di cui all'art. 7 D.M. 142/98; d) le strutture aziendali (sedi ed uffici) presso cui si svolge il tirocinio; e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

2.4 L'avvio operativo per lo svolgimento dei singoli tirocini avverrà con scambio di lettera di conferma tra l'Agenzia delle Entrate ed il tirocinante, con allegata copia del relativo Progetto di cui al n. 2.3 che precede, sottoscritto dal soggetto ospitante, dall'Università e dallo stagista per adesione ed accettazione.

2.5 E' consentita, con l'approvazione del responsabile aziendale, la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede. In tal caso le spese di viaggio e di soggiorno o eventuali altre spese saranno sostenute dal soggetto ospitante, secondo le norme e le procedure interne del soggetto stesso.

Art. 3 Svolgimento e durata del tirocinio

3.1 Il tirocinio avrà la durata specificata nel Progetto di cui al n. 2.3 che precede, relativo ad ogni tirocinante, in conformità alla normativa vigente.

3.2 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca dell'azienda;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e/o conoscenze in merito ad attività di ricerca del soggetto ospitante (ed ai relativi contenuti e risultati), acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- inviare al Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di Economia dell'Università degli Studi di L'Aquila, mensilmente ed entro il giorno 8 del mese successivo a quello cui si riferiscono, le presenze effettive in tirocinio presso l'Agenzia delle Entrate, rilevate dalla scheda che sarà consegnata all'atto della compilazione del Progetto.

3.3 Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'Agenzia delle Entrate, questa potrà, previa informazione al tutore incaricato dal Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di Economia, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

3.4 La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Agenzia delle Entrate e per il Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di Economia alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura salvo quelli previsti nella presente Convenzione.

3.5 L'Agenzia delle Entrate garantisce al tirocinante un'efficace informazione e formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Garantisce altresì la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. L'Agenzia delle Entrate si impegna altresì a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando il Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di Economia da qualsiasi onere di verifica.

Art. 4 Coperture assicurative

4.1 L'Università degli Studi di L'Aquila si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ed indicate nel progetto formativo. L'assicurazione dovrà coprire anche le attività svolte nell'ambito del tirocinio fuori sede ai sensi del punto 2.5. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette saranno indicati nei Progetti.

4.2 In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Agenzia delle Entrate si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal Progetto formativo e di orientamento e facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università degli Studi di L'Aquila) ed all'Università stessa.

Art. 5 Comunicazioni

Il Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di Economia dell'Università degli Studi dell'Aquila si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

Stante la natura pubblica del soggetto ospitante e non potendo in alcun modo il tirocinio della presente convenzione ritenersi finalizzato all'assunzione, le parti contraenti sono esenti dall'obbligo delle comunicazioni obbligatorie ex art. 9 bis, comma 2, del D.L. 510/96 e successive modificazioni come da direttive del 14 febbraio 2007 e del 22 maggio 2008 dell'allora Ministero del Lavoro e del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 6 Richiami

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 7 Decorrenza della presente Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data in calce, ha durata di un anno e si intenderà rinnovata tacitamente, a meno di disdetta da comunicarsi entro i tre mesi precedenti alla data di scadenza.

Art. 8 Referenti per la Convenzione

Referenti per la presente Convenzione e per i rapporti fra gli Enti Contraenti nell'ambito della Convenzione stessa sono:

- per il Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di Economia dell'Università degli Studi L'Aquila:

Il tutor individuato nel Progetto formativo, di cui al n. 2.3

- per l'Agenzia delle Entrate:

Dott.ssa Ada Daniela Caldara, Capo Area di Staff al Direttore Regionale, tel. 0862 648304, cell. 3204304644, e-mail: ada.caldara@agenziaentrate.it

Art. 9 Foro competente

Per ogni controversia è competente il foro di L'Aquila.

L'Aquila,

Dipartimento di Ingegneria industriale
e dell'informazione e di Economia
Il Direttore

Prof. Francesco Parasiliti Collazzo

Agenzia delle Entrate
Il Direttore Regionale dell'Abruzzo

Dott.ssa Rossella Rotondo

Si approva espressamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c. la clausola di cui all'art. 9 (Foro competente).

Dipartimento di Ingegneria industriale
e dell'informazione e di Economia
Il Direttore

Prof. Francesco Parasiliti Collazzo

Agenzia delle Entrate
Il Direttore Regionale dell'Abruzzo

Dott.ssa Rossella Rotondo

23 APR. 2014

